



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO**  
 Via Roma 77-80038 Pomigliano d'Arco (NA) Distretto scolastico n.31 Cod. Fisc.: 93053360637  
 Codice mecc.: NAEE358009 Tel./ Fax 081 3177300  
 e-mail: [naee358009@istruzione.it](mailto:naee358009@istruzione.it) PEC [naee358009@pec.istruzione.it](mailto:naee358009@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.secondocircolopomigliano.eu](http://www.secondocircolopomigliano.eu)

## **INFORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED ALLA GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE**

Il II Circolo Didattico, con sede in Via Roma 77, 80038 Pomigliano d'Arco, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Favicchio Filomena (nel seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento dati, informa i lavoratori dipendenti che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), i dati sanitari saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### **1. Oggetto del Trattamento**

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'istituto scolastico si avvale del supporto tecnico amministrativo del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro, e le principali attività svolte sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente dell'istituto scolastico (docente e tecnico-amministrativo) e di quello non strutturato ad essi equiparato
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro

Il II Circolo Didattico si avvale del seguente medico competente, nominati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008:

- dott.ssa CIMMINO FRANCESCA

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente, i dati che La riguardano, comprese "le categorie particolari di dati", saranno trattati secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.); con modalità cartacea o informatizzata.

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del trattamento (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019).

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il medico competente è contattabile al seguente indirizzo e-mail [cimmino2006@libero.it](mailto:cimmino2006@libero.it).

## 2. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai lavoratori (ad es. studenti) che operano nell'istituto scolastico, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008). In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità didattiche o di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

## 3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- consenso espresso dall'interessato per una o più finalità di trattamento indicate all'attuale punto della presente informativa (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679)
- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679)
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679)

## 4. Soggetti destinatari dei dati

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto secondo:

- il medico competente e sui collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale)
- i dipendenti e i collaboratori dell'istituto scolastico che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto terzo, ognuno in relazione ai propri compiti.

Quando strettamente necessario, può esserci l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'istituto scolastico, esclusivamente per fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 5. Soggetti esterni

I dati delle cartelle non sono comunicati all'istituto scolastico. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del D.Lgs. 81/2008, *il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.*

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

Si specifica che a causa dell'emergenza COVID-19, la normativa attualmente vigente impone che spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato.

## 6. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

## 7. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del regolamento europeo. In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti
- la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18

In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto:

- di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21)

Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto indicati al punto primo della presente informativa.

L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>).

## 8. Tempo di conservazione dei dati

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del D.Lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per una maggiore chiarezza si ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 25, lettere c, d, e), del D.Lgs. 81/2008 circa gli obblighi del medico competente:

*c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente*

*d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale*

*e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto*

## **9. Accesso ai dati**

I dati acquisiti potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2 della presente informativa a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

## **10. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del D.Lgs. 81/2008).

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, verrà pubblicata nel portale internet dell'istituto scolastico.

## **11. Emergenza COVID-19**

Nell'attuale situazione legata all'emergenza epidemiologica, si sono susseguiti, in tempi assai ravvicinati, in ragione dell'aggravarsi dello scenario nel contesto nazionale, numerosi interventi normativi e conseguenti atti di indirizzo emanati dalle istituzioni competenti che, al fine di individuare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, hanno stabilito che i datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020.

In particolare, il citato Protocollo prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1). Analoghi protocolli di sicurezza, con riguardo alle

attività pubbliche non differibili o ai servizi pubblici essenziali, sono stati stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione (come il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 del 3 e 8 aprile 2020).

In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione" (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata ai visitatori occasionali, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti).

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020).

Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo). Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a

segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno che all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

Pomigliano d'Arco, 03/06/2020

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Filomena Favicchio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993